

Allegato "B"

all'atto n.

STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata - Scopi

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito un Consorzio di produttori agricoli con la denominazione "**CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE NELLA PROVINCIA DI ORISTANO**", in breve "**Condifesa Oristano**", con sede in Oristano (di seguito anche "Consorzio").

L'Associazione, avente personalità giuridica quale consorzio di difesa ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102, è riconosciuta ed autorizzata allo svolgimento dell'attività dalla Regione Sardegna con apposito provvedimento ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato D.Lgs. n. 102/2004.

ARTICOLO 2

DURATA

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2040 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 3

SCOPO, ATTIVITA' E PARTECIPAZIONI

Il consorzio, ente non commerciale di tipo associativo ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.

460 e s.m.i., senza finalità lucrative, ha per scopo l'assistenza tecnica e organizzativa dei propri soci, intesa a promuovere il miglioramento e la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche e delle strutture aziendali, quali, ad esempio, quelle viticole, olivicole, frutticole orticole, foraggere, cerealicole e zootecniche. Tale assistenza si potrà estrinsecare anche attraverso:

- a) La costituzione di uno speciale ufficio tecnico;
- b) L'espletamento di corsi professionali;
- c) Lo studio di nuove varietà soprattutto nel campo della viticoltura, olivicoltura e ortofrutticoltura;
- d) La sorveglianza dei vivai;
- e) La difesa attiva e passiva, anche mediante l'istituzione di fondi mutualistici, delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi derivanti alle colture, alle strutture aziendali ed alle scorte dalle avversità e calamità atmosferiche, dalle fitopatie e dalle malattie infettive del bestiame, quali, a titolo esemplificativo, le infezioni epizootiche, come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché le attività ad essa connesse, contemplate da altri provvedimenti regionali e/o provinciali in materia;
- f) L'organizzazione e la vigilanza sulle operazioni di difesa fitosanitaria nonché l'esecuzione diretta dei trattamenti per conto dei soci;
- g) La partecipazione a programmi di valorizzazione dei prodot-

ti di cui al comma 1;

h) L'esecuzione di ogni altra attività conforme alle norme vigenti e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed applicabile, ed in diretta attuazione delle norme statuarie.

Per il perseguimento dei propri scopi il Consorzio potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; potrà inoltre effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Il Consorzio può compiere operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dei fini istituzionali, con espressa esclusione di tutte quelle attività che sono caratterizzate da una riserva di legge.

TITOLO II

Soci

ARTICOLO 4

SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Hanno diritto all'ammissione a soci le persone fisiche e giuridiche, come individuate dall'art. 2135 del codice civile, proprietarie, affittuarie, usufruttuarie e beneficiarie enfiteutiche di terreni ricadenti nel territorio nazionale.

Possono altresì essere soci: enti, società, associazioni e

consorzi che abbiano scopi ed esercitino attività non in contrasto con il presente statuto.

Non possono essere Consorziati gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio.

ARTICOLO 5

DOMANDA DI AMMISSIONE

L'aspirante Socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, precisando:

a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, partita IVA e numero del Registro Imprese del richiedente;

b) Ubicazione ed estensione del podere o dei poderi e titoli in virtù dei quali essi fondi sono condotti;

c) Estensione delle varie colture e produzioni normali ottenibili. Se l'istanza è proposta da persona giuridica, deve, altresì, indicare:

d) La ragione sociale e la sede;

e) La qualifica della persona che sottoscrive l'istanza;

f) Il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento della stessa.

Con la domanda, l'aspirante socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi:

1. L'impegno al versamento della quota di ammissione determi-

nata di anno in anno dall'Assemblea per un importo non inferiore a euro venticinque;

2. L'impegno al versamento della quota annua a norma dell'art. 12, lettera b);

3. L'impegno ad osservare le norme del presente statuto e del regolamento di cui all'art. 11.

4. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

ARTICOLO 6

AMMISSIONE

Il Consiglio di Amministrazione notifica all'aspirante socio la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di trenta giorni; decorso lo stesso termine, senza che il Consiglio di Amministrazione si sia pronunciato, la domanda si intende accolta.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DEI SOCI

Il nuovo socio è tenuto a versare i seguenti contributi:

a) l'importo della quota di ammissione una tantum, nella misura determinata dall'assemblea per un importo non inferiore a euro venticinque, entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

b) qualora assicurati le produzioni, un contributo associativo

annuale destinato alla copertura assicurativa e alle spese di funzionamento del Consorzio, determinato dal consiglio di amministrazione in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea, in rapporto al valore della produzione annua;

c) qualora non assicurati le produzioni, un contributo associativo annuale destinato alla copertura delle spese di funzionamento del Consorzio, determinato dal consiglio di amministrazione in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea;

d) eventuali altri contributi deliberati dall'assemblea.

Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono rimborsabili.

I contributi sono versati nei termini e secondo le modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 8

SUCCESSIONE

La morte del socio estingue di norma il rapporto associativo; i rapporti posti in essere continuano fino alla rispettiva scadenza del periodo per il quale sono stati impegnati i contributi; nel caso di morte di un socio, il rapporto associativo può continuare con gli eredi, a condizione che questi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione. Gli eredi debbono dare comunicazione di voler la prosecuzione del rapporto e designare il loro rappresentante entro il termine di 120 giorni.

Tale particolare riconoscimento agli eredi cessa con l'avvenuta divisione ereditaria.

ARTICOLO 9

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) Che abbia perduto i requisiti che possedeva all'atto dell'ammissione;

b) Che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) per dichiarazione volontaria, da comunicarsi in forma scritta con raccomandata a/r o posta certificata al consiglio di amministrazione.

Il socio receduto è obbligato all'adempimento degli obblighi assunti prima della cessazione del rapporto ed è tenuto a versare i contributi deliberati dal consiglio di amministrazione in relazione agli impegni assunti dall'associazione, in particolare modo per l'anticipazione di contributi pubblici o la partecipazione a iniziative mutualistiche.

In tutti i casi sopra descritti la quota d'ammissione è intransmissibile.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito al recesso e all'adempimento degli obblighi conseguenti. Il recesso ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione della predetta delibera e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata dal socio.

ARTICOLO 10

ESCLUSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio:

a) Che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili;

b) Che con l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta, reca danno morale o materiale al Consiglio;

c) Che non ha assicurato il prodotto negli ultimi tre anni;

d) Che abbia perduto i requisiti che possedeva all'atto dell'ammissione.

Il socio può essere dichiarato decaduto nei casi in cui risulti moroso nei pagamenti per i crediti vantati dal Consorzio nei suoi confronti, per almeno 16 mesi a decorrere dalla data di maturazione del credito, previa messa in mora da parte del Consorzio stesso mediante raccomandata a mani, raccomandata A/R o PEC.

Il consiglio di amministrazione prende atto della cessazione del rapporto associativo ed adotta gli atti conseguenti in caso di morte del socio, persona fisica, cui non succedano eredi e di scioglimento di società o persone giuridiche in mancanza di subentro di altri enti.

La delibera di esclusione o di decadenza deve essere comunicata per iscritto all'interessato entro dieci giorni dall'adozione della stessa da parte del consiglio di ammini-

strazione.

TITOLO III

Regolamento

ARTICOLO 11

Il regolamento interno, da approvarsi dall'Assemblea a norma dell'art. 18, stabilirà le norme per l'esplicazione dell'attività del Consorzio e potrà altresì determinare le penalità in caso di inadempienze da parte dei soci.

L'assemblea approva uno o più regolamenti per disciplinare le seguenti materie:

- a) sanzioni a carico dei soci;
- b) elezioni e organizzazione delle assemblee elettive, per quanto non disciplinato dal presente statuto;
- c) funzionamento dei fondi mutualistici.

TITOLO IV

Patrimonio - Esercizio Sociale - Bilancio

ARTICOLO 12

ENTRATE E PATRIMONIO

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- a) contributi di ammissione;
- b) contributi annuali di funzionamento;
- c) eventuali contributi pubblici;
- d) altri contributi.

2. Il patrimonio del Consorzio è costituito da:

- a) un Fondo di dotazione costituito dalle somme all'uopo de-

stinate dall'assemblea;

b) eventuali avanzi di gestione;

c) beni mobili ed immobili e valori che per acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione;

d) riserva ordinaria ed eventuali riserve straordinarie;

e) eventuali fondi per iniziative mutualistiche.

ARTICOLO 13

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consorzio redige il bilancio e tiene la contabilità separata per contributi associativi e pubblici nonché per le iniziative mutualistiche, ed è tenuta secondo le modalità ed i principi civilistici vigenti, salve le disposizioni delle norme di settore. Il Consiglio di Amministrazione predispone eventuali bilanci preventivi accompagnandoli con una relazione illustrativa dell'attività da svolgere per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 3.

Alla fine di ciascuno esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione di una relazione illustrante l'attività svolta durante l'esercizio, con particolare riguardo all'aspetto tecnico e del Bilancio Consuntivo da sottoporre, unitamente alla relazione scritta dell'organo di controllo, all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 14

AVANZI DI GESTIONE - RISERVE

Gli avanzi netti di gestione non sono ripartibili fra i consorziati. Le riserve, ordinarie e straordinarie, ed il patrimonio sociale dell'ente sono indivisibili.

Il Consiglio di Amministrazione ne potrà destinare una parte non superiore al 50% per iniziative di carattere mutualistico o per il miglioramento delle strutture tecniche del Consorzio, purché si tratti di avanzi netti di gestione riferiti alla gestione separata.

TITOLO V

Organi Sociali

ARTICOLO 15

Sono organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea Generale dei consorziati;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Esecutivo, se costituito;
- e) Il Presidente;
- f) L'Organo di Controllo;
- g) Il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 16

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è costituita dai consorziati che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e sono in regola con i versamenti delle quote e dei contributi associativi al 31.12

dell'anno precedente.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggere presso la Sede del Consorzio o da comunicarsi, a ciascun socio, con uno dei seguenti metodi:

1) lettera ordinaria;

2) in forma telematica, ad esempio mediante sms, mail certificata (PEC);

3) Pubblicazione sul sito del Consorzio;

4) pubblicazione su almeno un quotidiano locale;

almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve indicare la data, il luogo, l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti e rappresentati tutti i consorziati con diritto di voto e siano presenti, altresì, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi.

ARTICOLO 17

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un quinto dei consorziati.

2. L'assemblea può tenersi anche per audio/video conferenza, a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

- regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.

3. Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare all'assemblea anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.

4. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

5. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta.

6. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

7. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza o impedimento, da un vice presidente o da un consigliere delegato dal presidente.

8. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, che potrà avvenire con non meno di ventiquattro ore di intervallo dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

9. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

10. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente, e dal segretario, che può anche essere non socio, nominato dal presidente, e nel caso di votazioni a scrutinio segreto anche da due scrutatori. Quelle dell'assemblea di modifica dello statuto devono risultare da verbale redatto da un notaio.

11. Le deliberazioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

a) Approvare il bilancio consuntivo e, se previsto nel regolamento di cui al precedente art. 11, il bilancio preventivo.

I bilanci preventivi e consuntivi saranno posti a disposizione dei consorziati almeno 10 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, presso la sede del Consorzio.

Gli eventuali bilanci preventivi dovranno essere accompagnati da una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, circa il programma da svolgere per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 3;

b) Nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e stabilire la costituzione del comitato esecutivo;

c) determinare gli emolumenti per i membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del presidente;

d) nominare il Collegio Sindacale, determinando per questi ultimi gli emolumenti, ed eleggendone il presidente;

e) nominare i membri del Collegio dei Probiviri, eleggendone il presidente;

f) Determinare la quota di ammissione, la quota annua non inferiore a euro 15,00 (quindici/00), nonché il contributo obbligatorio a carico degli associati, nella misura stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci;

g) Deliberare le forme di difesa attiva e/o passiva e/o di intervento da adottarsi anche mediante l'istituzione di appositi

fondi mutualistici per l'attuazione dello scopo sociale;

h) deliberare la costituzione di fondi di mutualità o la partecipazione ad iniziative mutualistiche;

i) Deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto o ad essi sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;

l) Approvare il regolamento di cui all'art. 11.

È di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare le modificazioni dello statuto consortile.

ARTICOLO 19

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da dodici membri nominati dall'Assemblea e scelti fra i consorziati.

Qualora nell'Assemblea siano votate più liste, i seggi del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti, nella misura dei due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo alla lista che segue nell'ordine dei voti riportati.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, subentrano i primi degli esclusi dalla lista di appartenenza che restano in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione in carica.

Nella prima riunione che ha luogo dopo l'Assemblea che lo ha

eletto, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e uno o più Vice presidenti scegliendolo fra i propri componenti.

ARTICOLO 20

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede o altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza o mediante strumenti informatici atti allo scopo (ad esempio e-mail o sms), da inviarsi almeno tre giorni prima. In casi di urgenza, la convocazione può essere eseguita a mezzo telegramma, e-mail o sms, da spedirsi almeno un giorno prima.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano anche per audio/video conferenza, a condizione che:

- sia consentito al presidente del consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei consiglieri oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione.

Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare al consiglio di amministrazione anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, per alzata di mano.

Nelle votazioni, in caso di parità, la proposta si intende respinta.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive, è considerato dimissionario.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione che comunque rientrino negli scopi consortili, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del personale fissandone le mansioni e le retribuzioni.

Art. 22

COMITATO ESECUTIVO

1. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, specificandone i poteri, al comitato esecutivo, composto dal presidente e da un numero di consiglieri compreso tra due e cinque, inclusi i vicepresidenti.

Il consiglio di amministrazione potrà provvedere alla nomina del comitato esecutivo solo con l'autorizzazione preventiva dell'assemblea dei consorziati.

2. Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente e da questi convocato quando lo ritenga necessario.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Le deliberazioni devono essere annotate con le stesse modalità stabilite per la tenuta del libro verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella riunione successiva.

ARTICOLO 23

PRESIDENTE

Il Presidente presiede l'Assemblea dei consorziati e ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale. Egli ha la facoltà di transigere e di conciliare, di rilasciare quietanze liberatorie e di provvedere a quanto altro occorra per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa di qualsiasi ordine e grado e di nominare procuratori alle liti.

Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza, da altro consigliere delegato dal Presidente.

ARTICOLO 24

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo, costituito dal collegio sindacale, in base alle norme vigenti, è costituito da tre membri effettivi eletti dall'assemblea che nomina altresì i due membri supplenti. Dei membri effettivi fanno parte i membri di diritto, qualora previsto dalle norme vigenti. In mancanza della nomina dei membri di diritto, i componenti del collegio sono eletti dall'assemblea e restano in carica fino alla nomina dei membri di diritto.

2. Il presidente del collegio sindacale è eletto

dall'assemblea fra soggetti aventi i requisiti di cui all'art.
2397 c.c.

3. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. In caso di cessazione dalla carica di un sindaco subentra il supplente più anziano di età. L'assemblea successiva provvede alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. Il mandato dei sindaci così eletti scade con quello degli altri in carica. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere tempestivamente convocata l'assemblea per l'integrazione del collegio.

5. L'emolumento dei Sindaci viene fissato dall'Assemblea al momento della loro nomina.

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento. Gli accertamenti eseguiti devono essere registrati in apposito libro.

ARTICOLO 25

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre persone elette dall'Assemblea anche al di fuori degli iscritti al Consorzio.

2. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione di uno dei membri nel corso dell'esercizio sociale, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un membro provvisorio fino alla successiva assemblea.

4. L'eventuale compenso è determinato dall'assemblea, tenuto conto dell'attività svolta durante l'esercizio sociale.

5. Al collegio dei probiviri compete l'interpretazione dello statuto nonché la risoluzione in via amichevole delle controversie che dovessero insorgere tra soci ovvero tra questi ed il Consorzio o uno o più dei suoi organi.

6. Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto a mezzo lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia, salvo i casi in cui è previsto un termine più breve. Il collegio dei probiviri decide secondo equità, previo esperimento del tentativo di conciliazione.

7. Il consiglio di amministrazione e il direttore sono tenuti a fornire al collegio dei probiviri le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

8. Il socio potrà demandare le questioni controverse all'arbitro unico di cui al successivo art. 26 solo dopo che, a seguito di ricorso al collegio dei probiviri, questo abbia adottato la relativa decisione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Le eventuali controversie fra i soci o fra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, sono devolute alla competenza esclusiva di un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede il Consorzio, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il predetto Presidente non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del competente Tribunale individuato con riferimento al luogo in cui ha sede il Consorzio.

2. Il termine perentorio per ricorrere al collegio arbitrale è di trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di lite.

3. L'arbitrato ha sede a Oristano. L'arbitro decide entro 120 giorni dalla propria costituzione, ritualmente, secondo diritto e nel rispetto delle regole di procedura, ai sensi degli articoli 809 e ss. del codice di procedura civile.

4. Il compenso dell'arbitro e delle spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

TITOLO VI

Riscossione dei contributi consortili - Servizio di
ricevitoria e tesoreria - Ruoli consortili

ARTICOLO 27

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

L'assemblea stabilisce le modalità di riscossione dei contributi consortili e delle somme destinate alla copertura assicurativa, che può aver luogo anche in due o più soluzioni. Entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'ammontare dovuto, il socio può proporre opposizione al consiglio di amministrazione, il quale decide entro i successivi 10 giorni, trascorsi i quali, comunque, il ricorso si intende respinto e si può procedere alla riscossione.

Può essere eseguita direttamente dal Consorzio o tramite l'Ente di esazione territorialmente competente mediante ruolo, in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.

Gli esattori delle imposte dirette sono retribuiti ad aggio che non potrà superare quello stabilito per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di ricevitoria - tesoreria del Consorzio è affidato ad un Istituto di Credito.

ARTICOLO 28

I ruoli annuali dei contributi sono resi esecutivi da una delibera del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di riscossione esattoriale essi sono successivamente pubblicati negli

albi pretori dei Comuni interessati e consegnati a cura del segretario all'esattore del Consorzio nei modi e termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette. Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere al Consiglio di Amministrazione per fare correggere gli eventuali errori materiali; il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro quaranta giorni dalla presentazione del reclamo, comunicando la propria decisione motivata all'interessato. In mancanza di ciò, il reclamo non sospende la riscossione del contributo, ma se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.

ARTICOLO 29

Il ricevitore - tesoriere dà esecuzione ai mandati di pagamento.

Alla fine dell'esercizio il ricevitore - tesoriere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e firmare, se conforme alle scritture, il conto della sua gestione.

ARTICOLO 30

RINVIO A NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto e dal regolamento, valgono le norme di legge.